



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)
Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR 10.157.1/2021
Allegati. 1

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS [ID_VIP 9553]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC [ID_VIP 9553]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Società Acciona Energia Global Italia S.r.l.
(accionaglobalitalia@legalmail.it)

Oggetto: [ID_9553] PUGLIA - Mare Adriatico Meridionale – Comuni di Barletta e Andria (BAT):
**Realizzazione di un impianto eolico offshore di tipo galleggiante denominato "Puglia A",
costituito da 67 aerogeneratori di potenza nominale pari a 15 MW, per una potenza
complessiva d'impianto di 1005 MW, incluse le opportune opere di connessione a terra,
da realizzarsi nel Mare Adriatico Meridionale, al largo delle coste pugliesi.**
Procedura riferita all'art. 21 del Decreto legislativo n. 152 del 2006.
Proponente: Acciona Energia Global Italia S.r.l.
Contributo istruttorio del MiC-SSPNRR ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 21 del D. Lgs. n.
152 del 2006.

E. p. c.

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo
(sn-sub@pec.cultura.gov.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
(sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

In riferimento al progetto in argomento, relativo alla realizzazione di un impianto eolico off-shore per la produzione di energia elettrica, localizzato nel tratto del Mare Adriatico Meridionale antistante le coste della Puglia, in corrispondenza dei comuni di Barletta e Andria nelle province di Barletta-Andria-Trani, questa Soprintendenza speciale per il PNRR,

vista la comunicazione del **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** di cui alla nota prot. n. 35393 del 09/03/2023 (Allegato 1), con la quale si è dichiarata la procedibilità dell'istanza presentata dalla Società Acciona Energia Global Italia S.r.l., di cui alla nota prot. n. AEGI_026-23_BM-PEC_SDR del 21/02/2023, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 152 del 2006, per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale per il progetto di cui trattasi;

fatto salvo quanto già previsto dall'Allegato VII della Parte II del D. Lgs. n. 152 del 2006;

visto l'art. 21, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006;

visto l'art. 23 del D. Lgs. n. 199 del 2021;

considerato che alla data della presente non sono state adottate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le *Linee guida per lo svolgimento del procedimento* di cui al medesimo articolo 23 del D. Lgs. n. 199 del 2021 (v. comma 6);

considerato che il "Piano di gestione dello spazio marittimo italiano – Area marittima Adriatico" risulta, ad oggi, alla relativa procedura di VAS, nella fase di "Consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale" da parte dell'autorità competente, costituita dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (v. Portale VA del MASE all'indirizzo:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8338/12277 - procedura ID_VIP 7953);

visto l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

considerato, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR, al quale ultimo Ufficio di livello dirigenziale generale devono, pertanto, essere inoltrate tutte le ulteriori comunicazioni in merito alla procedura di cui trattasi;

considerato che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, il quale stabilisce che "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

esaminati gli elaborati progettuali, lo *Studio preliminare ambientale* e il *Piano di lavoro* per la redazione dello *Studio di Impatto ambientale* prodotti dalla Acciona Energia Global Italia S.r.l., resi pubblici dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul Portale VA;

considerato che il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, con l'art. 10, *Disposizioni in materia di VIA*, comma 1, ha approvato modifiche ed integrazioni all'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, introducendovi al relativo comma 1 la nuova lettera: *"g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31"*, risultando invece la lett. *"g-ter)* (relativa all'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50") abrogata dall'art. 19, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 13 del 2023;

considerato che nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

comunica quanto segue in merito agli approfondimenti e alla documentazione che dovrà essere allegata all'istanza di VIA per il progetto di cui trattasi al fine di consentire a questo Ministero l'istruttoria di competenza, evidenziando che nei seguenti punti, ove ritenuto necessario, sono stati indicati i presupposti istruttori, desunti sulla base della normativa vigente o della documentazione prodotta per la procedura di cui trattasi, che hanno determinato la relativa richiesta:

1. ai fini della prevenzione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico (ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c, e dall'Allegato VII – punto 8 – della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006), il progetto di cui trattasi deve essere sottoposto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (v. paragrafo 6.10 e pag. 136 dello Studio Preliminare Ambientale), nei termini stabiliti dall'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dal dPCM 14 febbraio 2022 (negli altrettanti termini stabiliti per i procedimenti di VIA di competenza statale dall'art. 25, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 152 del 2006);
2. ai fini della prevenzione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico (ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c, e dall'Allegato VII – punto 8 – della Parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006), il SIA deve:
 - a) acquisire i dati e gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, raccolti, archiviati ed elaborati nel rispetto di quanto previsto dal punto 4 delle linee guida approvate con il dPCM 14 febbraio 2022 (v. punto n. 1 del presente elenco);
 - b) qualora già eseguita la procedura di cui ai commi 8 e ss. dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il progetto delle opere previste (come definito dall'art. 5, comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 152 del 2006), allegato al SIA, deve essere redatto anche sulla base dei relativi esiti (v. punto n. 1 del presente elenco);
 - c) descrivere gli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale archeologico subacqueo e non (v. paragrafo 6.10 e pag. 136 dello SPA), noto o da rinvenirsi, come anche

sui beni culturali archeologici con valenza paesaggistica in riferimento al loro rapporto di intervisibilità terra-mare sulla base di quanto rilevato dal documento di valutazione dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

3. Rilevato che nelle prime analisi condotte dallo Studio preliminare ambientale emerge che le opere a progetto potrebbero risultare teoricamente visibili da località della costa orientale pugliese e da alcune località interne, comportando un potenziale impatti visivo teorico significativo dell'opera e che (v. pagina 131 dello SPA); considerato che dalla verifica della documentazione e degli elaborati prodotti da codesta Società viene dichiarato che *“la realizzazione del cavidotto non comporterà alcuna interferenza, in quanto sarà interrato su strada asfaltata già esistente, con il ripristino dello stato dei luoghi (... ..). Si ritiene, pertanto, l'impatto nullo”*; il SIA e la *“Relazione paesaggistica”* (quest'ultima redatta in conformità ai contenuti stabiliti dal DPCM 12/12/2005 e nel senso di completezza indicato al comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006 devono:

- a) descrivere e rappresentare compiutamente il quadro vincolistico e di tutela di cui alla Parte II (Beni culturali) ed alla Parte III (Beni paesaggistici) del D. Lgs. n. 42 del 2004, gravanti nelle aree interessate dalle opere in progetto, comprese quelle connesse relative al collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale – RTN e per la predisposizione e gestione delle aree di cantiere, come anche nelle relative Aree Vaste d'Indagine;
- b) riportare e verificare adeguatamente, per le medesime aree di cui alla lettera a) del presente punto n. 3, il quadro vincolistico e di tutela paesaggistica e culturale con riguardo alle relative previsioni e prescrizioni di conservazione, uso e gestione come stabilite dal **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, e riportare quindi la verifica della coerenza paesaggistica dell'opera nel suo insieme, a terra e a mare, in fase di cantiere e in fase di esercizio, anche in riferimento all'Area Vasta, con lo **Scenario Strategico** del Piano, in particolare con:
 - gli Obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica
 - i Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio regionale:
 - La Rete Ecologica regionale*
 - Il Patto città-campagna*
 - Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce*
 - La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri*
 - I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (Contesti Topografici Stratificati – CTS e aree tematiche di paesaggio);*
 - le *“Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”* (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2), anche in relazione ai potenziali impatti cumulativi;
- b.1) comprendere la ricognizione dei *Beni Paesaggisti* (BP) di cui all'art. 134 del D.lgs. 42/2004 e degli *Ulteriori Contesti Paesaggistici* (UCP) ai sensi dell'art. 143, c. lett. e) dello stesso decreto, come individuati dal PPTR, che interessano tutte le aree di progetto, a terra e a mare, comprese le aree di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale – RTN, le aree impegnate dall'allestimento dei cantieri per la realizzazione e per la gestione dell'opera e l'Area Vasta di indagine;
- b.2) riportare, con riferimento ai Beni Paesaggisti (BP) e agli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) di cui al precedente punto, la verifica della coerenza paesaggistica dell'opera nel suo insieme, a terra e a mare, in fase di cantiere e in fase di esercizio, anche con riferimento all'Area Vasta, con gli Obiettivi e la Normativa d'Uso della Sezione C2 delle Schede d'Ambito di riferimento per la porzione territoriale interessata (anche indirettamente) dal progetto (elaborato 5 del PPTR, *“Puglia Centrale”*, *“Ambito Ofanto”*);
- b.3) riportare, con riferimento ai Beni Paesaggisti (BP) e agli Ulteriori Contesti Paesaggistici di cui al punto b.1, individuati dal PPTR quali componenti delle Strutture di paesaggio (Idro-geo morfologica, Ecosistemica e Ambientale, Antropica e Storico-culturale), la

verifica della conformità e della compatibilità paesaggistica dell'opera nel suo insieme, in fase di cantiere e in fase di esercizio:

- con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano;
 - con le specifiche prescrizioni d'uso contenute nelle "Schede di identificazione e definizione delle specifiche prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico" ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 (Schede PAE, elaborato 6.4 del PPTR) relative ai provvedimenti di "*Dichiarazione di notevole interesse Pubblico*" che interessano le aree di progetto, qualora interferite dal progetto;
- c) descrivere i potenziali impatti sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio secondo diversi quadri di approfondimento settoriali, uno specifico ai beni culturali di cui alla Parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004 e uno specifico per i beni paesaggistici di cui alla Parte III del medesimo decreto legislativo (quest'ultimo comprensivo anche del fattore ambientale di cui al Paesaggio), escludendo che la medesima trattazione possa avvenire in un unico e omnicomprensivo paragrafo;
- d) ai fini della prevenzione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale paesaggistico e sul paesaggio (ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, c.1, lett. c, e dall'Allegato VII – punto 8 – della Parte II del D. Lgs. n. 152 del 2006), il SIA e la Relazione paesaggistica devono:
- contenere la dichiarazione, previa verifica presso i competenti Uffici della Regione Puglia, se le aree interessate dalle opere connesse e dai cantieri sono soggette al vincolo paesaggistico di cui alle aree tutelate per legge in quanto gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D. Lgs. 42/2004), fornendo, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere previste con le disposizioni introdotte dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*"), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "*Norme in materia di domini collettivi*");
 - descrivere e rappresentare adeguatamente (per il tramite del relativo studio di fattibilità tecnico-economica e, per le opere a terra, di fotoinserimenti *post-operam*) le opere di ripristino dei luoghi e l'assetto finale delle aree rilasciate dopo la dismissione delle opere sia a mare che a terra (quest'ultime relative al collegamento elettrico terrestre alla RTN) dell'impianto eolico off-shore di cui trattasi, come anche quelle di ripristino delle relative aree di cantiere. Il progetto di dismissione deve prevedere la rimozione totale delle opere di ancoraggio sul fondale dei sistemi di tenuta degli aerogeneratori galleggianti (cfr. paragrafo 5.3 "*dismissione*" dello Studio preliminare ambientale, dove tale operazione non risulta specificata, in quanto si riferisce che "*...tuttavia, possono essere previste anche soluzioni alternative come il riutilizzo di parti delle piattaforme galleggianti e delle linee di ancoraggio per altre fondazioni galleggianti o per il revamping dello stesso parco*");
 - descrivere e rappresentare adeguatamente (per il tramite del relativo studio di fattibilità tecnico-economica e di fotoinserimenti *post-operam*) le opere di mitigazione previste;
 - contenere un accurato Studio di Impatto Visivo dell'impianto eolico off-shore proposto, che preveda l'elaborazione di Mappe di Intervisibilità Teorica (MIT). Dall'esame delle MIT dovranno essere stabiliti i punti di osservazione privilegiati di fruizione del paesaggio (cosiddetti "punti sensibili", costituiti, per esempio, da beni culturali e beni paesaggistici di particolare rinomanza, punti di importante fruizione turistica, ecc. – v. anche paragrafo 4.2.1 della Relazione Tecnica Valutazione Impatto Visivo) e quindi dovranno essere elaborate le Mappe di Visibilità da tali punti (MVPS), da accompagnare a riprese fotografiche e a fotosimulazioni. Le fotosimulazioni dovranno essere adeguatamente realizzate con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall'occhio

umano; elaborare, per le opere a mare, la verifica degli impatti significativi e negativi mediante adeguati elaborati progettuali, ivi comprese viste fotografiche panoramiche *ante operam* e corrispondenti fotoinserimenti *post-operam*, comprensivi di un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità territoriale esistente, in modo da consentire la valutazione degli impatti significativi e negativi sul contesto paesaggistico interessato. Le riprese fotografiche dovranno comunque essere effettuate da punti panoramici e fulcri visivi, naturali e antropici (es castelli e torri), nonché dai sistemi insediativi posti sia lungo la costa sia nell'entroterra e da strade/percorsi da individuare nell'ambito dell'Area Vasta, dai quali sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi potenzialmente interferiti direttamente e indirettamente dall'opera. Le verifiche dovranno riguardare condizioni diurne, comprensive di situazioni di ottimale visibilità e condizioni notturne per comprendere l'incidenza luminosa dell'impianto sul contesto paesaggistico. Le medesime verifiche diurne e notturne dovranno essere effettuate per le opere a terra quali edifici, macchinari, stalli e ogni altro elemento/manufatto previsto fuori terra, relativamente al punto di giunzione del cavo terrestre con il cavo marino ed alla Stazione Elettrica. Per una più efficace e realistica restituzione degli impatti visivi determinati dall'impianto eolico sulla costa prospiciente, dovrà essere elaborata anche una simulazione virtuale 3D dello stesso impianto da punti di vista significativi (così come emerge dalle analisi preliminari condotte nello Studio Preliminare Ambientale (v. elaborato PA_SCOP_D_037_00-signed) la visibilità teorica degli aerogeneratori dalle coste pugliesi e da alcune zone dell'entroterra risulta essere potenzialmente alta, in particolare dalla zona del Gargano. Contrariamente, come è evidente dalle foto simulazioni allegate al Progetto e riportate a pag. 132 e ss. dello SPA, *"il parco eolico risulta visibile con difficoltà e solo in condizioni meteo ottimali dai punti di ripresa (... ..) si può ritenere modesto, in prima istanza, l'impatto visivo."*)

e) in particolare, la "Relazione Paesaggistica", ai fini della verifica della compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici e culturali del territorio interessato dal progetto e mediante opportuni elaborati e documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste (contesto paesaggistico e aree a terra e a mare oggetto di intervento), sia delle caratteristiche tecnico-progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento. A tal fine, deve indicare:

- lo stato attuale dei beni paesaggistici interessati;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42 del 2004;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

Trattandosi di progetto di grande impegno territoriale, la documentazione da produrre deve tenere conto delle specifiche indicazioni riportate al punto 4 dell'allegato al D.P.C.M. 12.12.2005 e comprendere la rappresentazione sia delle aree di ubicazione e di sviluppo delle opere a terra e a mare, che delle aree di cantiere necessarie per la completa realizzazione, l'esercizio e la dismissione dell'impianto.

Con riferimento al punto di giunzione del cavo terrestre con il cavo marino e alla Stazione elettrica previsti in progetto, gli elaborati devono rappresentare, in idonea scala grafica, la specifica ubicazione e la distribuzione di tutti gli edifici/manufatti/elementi/macchinari/stalli fuori terra, nonché le relative dimensioni (in termini di altezze, superfici, volumi), caratteristiche tecnico-costruttive, architettonico-formali e cromatiche.

Si segnala, inoltre, che parte del **Porto di Barletta**, luogo di approdo e punto di giunzione del cavo terrestre con il cavo marino, risulta essere individuato quale aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, vincolato con DM del

14/11/1974. Pertanto sarà necessario predisporre degli elaborati, in idonea scala, al fine di dettagliare maggiormente il progetto nella suddetta area e consentire la compatibilità con i valori posti alla base dell'individuazione di detto bene paesaggistico.

Per tutte le porzioni territoriali interessate dalle opere a terra, gli elaborati devono rappresentare, in adeguata scala grafica, lo sviluppo, l'ampiezza, le modalità esecutive e i materiali previsti per la realizzazione di eventuale viabilità di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste in progetto, o per l'ampliamento/modifica di viabilità esistente.

- f) verificare la coerenza del progetto con il "Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano – Area Marittima Adriatico", attualmente in fase di consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale in sede di VAS di competenza statale (procedura MASE ID: 7953).
In particolare, il SIA deve dimostrare la coerenza della localizzazione proposta per il nuovo impianto di produzione di energia elettrica off-shore con quanto indicato dal medesimo "Piano di gestione dello spazio marittimo italiano – Area marittima Adriatico per la sub-area A/6 e A/9".
Si ricorda che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere;
4. In relazione all'art. 22, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 152 del 2006, il SIA deve contenere l'identificazione, la valutazione e la comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, e dovrà illustrare le ragioni della specifica scelta relativamente all'ubicazione del progetto proposto, assumendo i valori culturali e paesaggistici del territorio interessato quali invarianti patrimoniali identitarie che subiranno potenziali impatti significativi e negativi. Nella identificazione e valutazione delle alternative deve tenere conto non solo dell'Impatto visivo del parco eolico e dell'approfondimento di tale aspetto, ma anche delle ripercussioni negative in termini di integrità e coerenza di relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, quali ad esempio: modificazioni dello skyline naturale o antropico, del sistema percettivo, scenico e panoramico tanto degli assetti naturalistici quanto degli assetti insediativi storici; alterazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico; modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo e dei beni culturali che lo caratterizzano;
5. Il Piano di Monitoraggio Ambientale allegato al SIA deve tener conto (ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006 e con riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) degli esiti della verifica dell'interesse archeologico (cfr. punto n. 1 del presente elenco) e delle verifiche condotte con la *Relazione paesaggistica* (cfr. punto n. 3 del presente elenco) per tutte e tre le fasi di ANTE-OPERAM, IN CORSO D'OPERA e POST-OPERAM, provvedendo a separare in due distinti capitoli il fattore ambientale del patrimonio culturale di cui alla Parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004 e il patrimonio culturale di cui alla Parte III del medesimo decreto legislativo, quest'ultimo comprensivo anche del fattore ambientale di cui al paesaggio. L'impostazione del monitoraggio, sia per le opere a terra sia per quelle a mare, deve assumere tra i dati di partenza le risultanze della *Relazione Paesaggistica* e gli esiti della verifica dell'interesse archeologico, rispetto ai quali deve tenere conto della possibilità di impatti negativi impreveduti o non adeguatamente ponderati in fase di progetto, ai fini sia del controllo nel tempo del livello di sostenibilità dell'impianto rispetto alle previsioni di progetto, sia della possibilità di attivazione di eventuali correttivi in fase di esercizio. Pertanto tra gli indicatori di

monitoraggio devono essere individuati anche quelli utili ed efficaci per il controllo periodico degli impatti sui valori culturali e paesaggistici; per tali specifici aspetti di monitoraggio devono essere, altresì, individuati i soggetti, le regole di definizione e di misura degli indicatori, la frequenza delle misurazioni, i sistemi di interpretazione e di pubblicazione dei risultati nonché le forme di retroazione da adottare nell'eventualità che gli obiettivi prefissati in progetto per la sostenibilità ambientale e per la compatibilità con i valori culturali e paesaggistici non siano raggiunti. Per i beni paesaggistici il progetto di monitoraggio dovrà tener conto delle informazioni sulle dinamiche di trasformazione e sui fattori di rischio relativi agli elementi di valore e alla loro permanenza/integrità riportati nelle *Schede di identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. lgs. 42/2004 del PPTR (Schede PAE)*;

6. Il Proponente, per la redazione del SIA e della documentazione di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 del presente elenco, deve verificare presso la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Adria-Trani e Foggia e la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo la presenza - nelle aree interessate dalle opere previste, dalle opere connesse e dalle aree di cantiere, come anche in quelle dell'Area Vasta d'Indagine - di beni culturali (dichiarati, ovvero tutelati per legge), come pure di provvedimenti di tutela indiretta, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, provvedendo di conseguenza anche alla relativa rappresentazione nella cartografia allegata al SIA e ai suddetti documenti. In ogni caso, preliminari informazioni - prive, tuttavia, di effetto certificativo esaustivo per le predette aree - in merito ai beni culturali oggetto di dichiarazione di interesse culturale sono disponibili sul sito internet del Ministero della cultura "VINCOLI in rete" (indirizzo: www.vincoliinrete.beniculturali.it). Pertanto, il SIA deve essere comprensivo della ricognizione dei beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, eventualmente già presenti in:


- VINCOLI in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>);
- Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
- RAPTOR - Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale (<https://www.raptor.beniculturali.it/>) - qualora nel frattempo esteso anche all'ambito territoriale qui interessato;
- Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- nonché, tutti i dati di archivio forniti dalle Soprintendenze del Ministero della cultura ed eventualmente dalle ordinanze della Capitaneria di Porto.

Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati in accordo con le competenti Soprintendenze.

Si fa presente che presso la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (con sede in Taranto) sono presenti i dati di archivio pertinenti alla regione Puglia. Pertanto, per la consultazione della documentazione d'archivio relativa all'ambito marino interessato dal progetto in oggetto, sia per il tratto di mare compreso tra le 0 e le 12 che per quello compreso tra le 12 e le 24 miglia nautiche, le richieste di autorizzazione alla consultazione dei dati andranno inviate alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, oltre che alla predetta Soprintendenza nazionale (per consentire di poter valutare preventivamente i *curricula* dei professionisti incaricati e concedere la *nulla osta*, se richiesto dalle stesse competenti Soprintendenze).

7. Il SIA deve verificare gli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi rispetto alle eventuali ulteriori iniziative presentate da altre società per la produzione industriale di energia elettrica da impianti off-shore nell'area vasta di riferimento dello stesso specchio d'acqua. Allo stato attuale, si evidenzia, come anche rappresentato nella cartografia sotto riportata:
- la presenza, nell'area vasta di impatto potenziale visivo, di altre proposte progettuali di impianti

eolici offshore. In particolare si segnala un altro progetto di codesta stessa Società (ID: 9555), il progetto della Società Regolo Rinnovabili S.r.l. (ID: 9234), il progetto della Società Nereus S.r.l. (ID: 9686) collocati nelle immediate vicinanze dell'impianto in esame;



Elaborato GIS. Rappresentazione delle proposte di impianti eolici offshore (è evidenziato con quadrato rosso l'impianto in esame). Sono rappresentati nella cartografia anche le Dichiarazioni di notevole interesse pubblico (beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004, rappresentati in azzurro) presenti sulle coste prospicienti gli impianti eolici offshore e i coni visuali presenti sul territorio.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Flavia Marinos

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Carmela Iannotti

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Indirizzi in allegato

OGGETTO: [ID_VIP: 9553] Istanza per l'avvio della consultazione per la definizione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 152/2006 relativa alla realizzazione di un impianto eolico offshore di tipo galleggiante denominato "Puglia A", costituito da 67 aerogeneratori di potenza nominale pari a 15 MW, per una potenza complessiva d'impianto di 1005 MW, incluse le opportune opere di connessione a terra, da realizzarsi nel Mare Adriatico Meridionale, al largo delle coste pugliesi. Proponente: Acciona Energia Global Italia S.r.l.
Comunicazione di cui all'art. 21, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con nota prot. AEGI_026-23_BM-PEC_SDR del 21/02/2023, acquisita in data 22/02/2023 con prot. n. 25250/MiTE, la società Acciona Energia Global Italia S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per la definizione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale.

Preso atto che con nota prot. n. 3305/MiTE del 13/01/2022 la scrivente è stata informata dell'insediamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, si comunica quanto segue in merito al procedimento in epigrafe.

Esaminata la documentazione acquisita, con la presente si comunica la procedibilità dell'istanza e si dispone l'avvio dell'istruttoria presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, finalizzata all'espressione del parere ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Al riguardo, si informa che gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale e il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale, sono pubblicati sul sito web della scrivente all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9639/14168>.

Si comunica che, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 (comunicazione avvio procedimento amministrativo):

- l'ufficio competente è la Divisione 5 – Procedure di valutazione VIA e VAS della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ed il Responsabile del Procedimento è il dott. Yuri Bonansea, e-mail bonansea.yuri@mase.gov.it ;
- i tempi del procedimento sono stabiliti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ciò detto, con la presente si chiede alle amministrazioni in indirizzo di voler trasmettere il proprio contributo per definizione della portata delle informazioni da inserire nello Studio di impatto ambientale nonché del loro livello di dettaglio e delle metodologie ritenute idonee.

ID Utente: 18587

ID Documento: VA_05-Set_03-18587_2023-0042

Data stesura: 07/03/2023

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722 5074 - 5070 - e-mail: va-5@mite.gov.it

PEC: va@PEC.mite.gov.it

Considerata la tempistica stabilita dalla norma per la definizione del procedimento di cui trattasi si ritiene congruo assegnare un termine di 30 giorni al fine dell'inoltro di detto contributo.

Relativamente a quanto sopra si chiede alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di segnalare eventuali altri soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nella consultazione.

Si chiede, infine, ai soggetti in indirizzo di riportare, nell'intestazione di eventuali note indirizzate alla scrivente, il codice identificativo del procedimento amministrativo: [ID_VIP: 9553] nonché di inviare le stesse al seguente indirizzo pec: VA@pec.mite.gov.it .

La Dirigente

Orsola Renata Maria Reillo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: Istanza prot. AEGI_026-23_BM-PEC_SDR.

Elenco indirizzi

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Al Ministero della cultura
Soprintendenza speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Al Ministero della cultura
Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione generale per la vigilanza sulle
Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne
dg.tm@pec.mit.gov.it

All'ARPA Puglia
Direzione generale – Direzione scientifica
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Barletta-Andria-Trani
ambiente.energia@cert.provincia.bt.it

Al Comune di Barletta
protocollo@cert.comune.barletta.bt.it

Al Comune di Andria
protocollo@cert.comune.andria.bt.it

Al Comune di Brindisi
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

p.c.

Alla Acciona Energia Global Italia S.r.l.
accionaglobalitalia@legalmail.it